

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 525 del 08/08/2024

Struttura proponente: AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA		Proposta n. 1754 del 08/08/2024	
CODICE CRAM: DG.009	Ob. Funz.: B01GEN	CIG:	CUP:
Oggetto: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere n. 1087AB sito in comune di Tarquinia, assegnato al sig. Guido Mariani ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
<i>Data 08/08/2024</i>	<i>Firma Daniela Moscatelli</i>
Responsabile P.O.	
<i>Data 08/08/2024</i>	<i>Firma Daniela Moscatelli</i>
Responsabile del procedimento	
<i>Data 08/08/2024</i>	<i>Firma Daniela Moscatelli</i>
Dirigente di AREA	
<i>Data 08/08/2024</i>	<i>Firma Robusto Vincenzo Rosario</i>

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere n. 1087AB sito in comune di Tarquinia, assegnato al sig. Guido Mariani ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, presso la sede centrale di ARSIAL, all'arch. Vincenzo Rosario Robusto, a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, è stato, altresì, disposto di confermare le deleghe gestionali già attribuite ai dirigenti ARSIAL con Determinazione del Direttore Generale n. 643/RE del 05 ottobre 2023;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arisial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

VISTO il parere legale prot. 416 del 16 febbraio 2023, redatto a cura dell'Area Affari Legali e Gestione Contenzioso come riscontro alla nota dell'Area Patrimonio, prot. 271 del 01 febbraio 2023 afferente le materie giuridiche relative alle cancellazioni del vincolo di riservato dominio;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Aurelio Tarquini, notaio in Tarquinia, del 7 febbraio 1953, repertorio n. 143, registrato a Viterbo il 25 febbraio 1953, al n. 1829, Volume 183 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia, in data 5 marzo 1953, al n. 295 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Guido Mariani, nato a Visso il 14 gennaio 1897, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come podere n. 1087AB, sito in comune di Tarquinia e più precisamente:

- podere n. 1087A, località Val di Campo, della superficie effettiva di ha 02.66.40, catastale di ha 02.56.50, distinto in catasto alla Sez. XI con il mappale n. 112/B/2, confinante con il podere 1086A, proprietà Rinaldi, strada, salvo altri,
- podere n. 1087B, località San Vincenzo, della superficie effettiva di ha 11.65.60, catastale di ha 11.44.42, distinto in catasto alla Sez. Xi con i mappali nn. 109/4B - 108/2B - 151 sub 1B - 109/5 - 108/3 - 151/2 - 196/6 - 108 resto - 151 resto - 110/1 - 154 - 153 - 152, confinante con il podere 1086B, torrente Mignone, strada, salvo altri.

Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 7 febbraio 1953;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 5 luglio 1972, repertorio n. 10468, registrato a Roma il 13 luglio 1972, al n. 13845, volume 2516 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia il 9 agosto 1972, al n. 4045 del Registro Particolare, l'Ente Maremma - Ente di

Sviluppo in Toscana e Lazio, in attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 379, in deroga all'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e in adempimento della deliberazione n. 642/CE/A del 21 marzo 1972, ha concesso, al sig. Guido Mariani, il riscatto anticipato del prezzo di assegnazione del podere n. 1087AB, sito in comune di Tarquinia, distinto in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 107, particella 43 ed al foglio 117, particelle 34 - 35 - 36 - 37 per la superficie complessiva di ha 14.91.20;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Maurizio Colalelli, coadiutore del dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 30 novembre 1973, repertorio n. 17029, registrato a Roma il 15 dicembre 1973 al n. 17353, Volume 3447 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia, in data 24 dicembre 1973, al n. 7627 del Registro Particolare, il sig. Guido Mariani, sopra generalizzato, ha venduto, ai sigg.ri Ireneo Mariani, nato a (omissis) e Erina Emiliozzi, vedova Mariani, nata a (omissis), i quali hanno accettato ed acquistato il terreno sito in comune di Tarquinia costituito dal podere n. 1087AB, sopra catastalmente descritto. La parte venditrice ha provveduto a notificare la vendita sia all'Ente Maremma che ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti i quali non hanno aderito alla proposta. L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Viterbo con nota in data 30 ottobre 1973 ha riconosciuto agli acquirenti la qualifica di coltivatore diretto;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 25 giugno 1982, repertorio n. 65793, registrato a Roma il 7 luglio 1982 al n. 29671 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia, in data 21 luglio 1982, al n. 4390 del Registro Particolare, la sig.ra Erina Emiliozzi, vedova Mariani, sopra generalizzata, ha venduto, al sig. Ireneo Mariani, sopra generalizzato, il quale ha accettato ed acquistato, la quota di sua proprietà, pari ad un mezzo (1/2), del terreno sito in comune di Tarquinia costituito dal podere n. 1087AB, sopra catastalmente descritto;

ATTESO che, con atto di permuta a rogito dr.ssa Eleonora Capozzi, notaio in Tarquinia, del 7 giugno 2010, repertorio n. 5324, registrato a Viterbo il 7 giugno 2010, al n. 6938 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia, in data 24 giugno 2010, al n. 4654 del Registro Particolare, il sig. Ireneo Mariani, ha ceduto a titolo di permuta ai sigg.ri Aldo Spada, nato a Poggiodomo il 3 giugno 1943, Giuseppina Palombi, nata a (omissis), Cristiano Spada, nato a (omissis), che accettano ed acquistano, rispettivamente i primi due per l'usufrutto vita loro natural durante e l'ultimo per la nuda proprietà, un appezzamento di terreno della superficie di ha 00.67.89, sito in comune di Tarquinia, costituito da una porzione del podere n. 1087AB;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che il sig. Aldo Spada con istanza del 22 febbraio 2024, prot. n. 3948, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 1663 del 4 luglio 2024 redatta dai tecnici incaricati, con la quale hanno comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. I tecnici segnalano che dalla lettura della cartografia catastale emerge che sulle particelle 35 - 36 - 37 esiste una linea tratteggiata;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 1117 del 13 maggio 2024, redatta dal tecnico incaricato, relativa al podere n. 1087AB, sito in comune di Tarquinia foglio 107, particella 43 ed al foglio 117, particelle 34 – 35 – 36 – 37 per la superficie complessiva di ha 14.91.20;

CONSIDERATO che l'Ente, non avendo da oltre un trentennio la detenzione materiale del terreno in oggetto, dichiara espressamente di non essere responsabile, a nessun titolo, di ogni e qualsiasi accadimento o evento verificatisi nel citato periodo, nonché di ogni e qualunque attività eseguita dai possessori senza espressa autorizzazione dell'Ente come meglio specificato nella relazione prot. 1117 del 13 maggio 2024;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente dichiara, in relazione all'eventuale esistenza di materiali inquinanti e/o inquinati che possano essere rinvenuti all'interno di quanto in oggetto del presente atto di non averne alcuna conoscenza e di non assumere alcun onere relativo, ivi compreso lo smaltimento, interrimento, messa in sicurezza o quanto altro previsto dalle vigenti norme in materia;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Guido Mariani, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Aurelio Tarquini, del 7 febbraio 1953, repertorio n. 143, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del comune di Tarquinia al foglio 107, particella 43 ed al foglio 117, particelle 34 – 35 – 36 – 37 per la superficie complessiva di ha 14.91.20, costituente il podere n. 1087AB, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in applicazione all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni contenute negli articoli del capitolato allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Conservatore da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

P.L. Rapporto con gli assegnatari
e Partecipazioni Societarie
EB/eb

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Guido Mariani, nato a Visso il 14 gennaio 1897;

Matricola: n. 448/U;

Contratto: del 7 febbraio 1953, repertorio n. 143;

Podere: n. 1087AB, sito in comune di Tarquinia e più precisamente:

Podere n. 1087A, località Val di Campo,

Confini: podere 1086A, proprietà Rinaldi, strada, salvo altri,

Podere n. 1087B, località San Vincenzo,

Confini: podere 1086B, torrente Mignone, strada, salvo altri;

Dati Catastali: foglio 107, particella 43 e foglio 117, particelle 34 – 35 – 36 – 37 per la superficie complessiva di ha 14.91.20.

Con istanza del 22 febbraio 2024, prot. n. 3948, l'avente titolo, il sig. Aldo Spada, ha richiesto all'Agenzia la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente il podere n. 1087AB, sito in Comune di Tarquinia, si è provveduto a richiedere con nota prot. 1037 del 3 maggio 2024 una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 1663 del 4 luglio 2024, dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. Con nota prot. 1117 del 13 maggio 2024 è stata acquisita agli atti la relazione tecnica, con la quale è stata eseguita l'istruttoria necessaria per la cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Roma, 8 agosto 2024

Responsabile di E.Q.
Dr.ssa Daniela Moscatelli